



“Adozioni a distanza - Mondo Nuovo -ODV”

E-mail: mondonuovo@adottareadistanza.it

Sito web: www.adottareadistanza.it

Codice Fiscale: 91032260340

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE “ADOZIONI A DISTANZA- MONDO NUOVO -ODV”**

Il giorno 20 luglio 2020, alle ore 21,00, presso la sede di viale Matteotti n. 69 Salsomaggiore Terme (PR), si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione

“Adozioni a distanza - Mondo Nuovo -ODV” per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie per trasferimento della sede legale.

Sono presenti:

Guglielmoni Luigi, Beninati Rosario, Borlenghi Elena, Guglielmoni Rosa, Gragnani Laura,
Testi Miria, Tedeschi Paola, Massari Maria Maddalena, Toscani Paola, Montanari Claudia Bruna,
Ramploud Alice, Scozzesi Stefano, Spaggiari Gabriele, Soriani Marina

Per un totale di n 14 soci su 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio don Luigi Guglielmoni che nomina quale Segretario il sig. Beninati Rosario

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Associazione dà lettura delle modifiche statutarie riguardanti la sede legale, spiegando che la traslazione a Busseto in via Zilioli n.49 si rende necessaria e opportuna in quanto il Vescovo Ovidio Vezzoli lo trasferisce come parroco a Busseto.

Dopo adeguata discussione l'assemblea all'unanimità

Delibera

di approvare le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

don Luigi Guglielmone

Il Segretario

Gosia Benigni



Agenzia delle Entrate	
Direzione Provinciale di Parma	
Ufficio Territoriale di Fidenza	
Registrato il	- 6 Apr. 2020
N. 716	Serie 3
Euro	<u>giure</u>

L'OPERATORE
Loredana GAMBAZZA



STATUTO PER L' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ADOZIONI A DISTANZA - MONDO NUOVO-ODV



STATUTO
DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ADOZIONI A DISTANZA - MONDO NUOVO-ODV

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "Adozioni a distanza - Mondo Nuovo-ODV-ETS", (di seguito, indicata in questo statuto, come Organizzazione), con sede legale nel Comune di Busseto (PR), via Zilioli n.49.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

ART. 2
(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

ART. 3
(Finalità e attività)

L'Organizzazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate allo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui alla lettera u) dell'articolo 5, comma1, del D.Lgs. 117/2017.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Organizzazione si propone di:

- Perseguire finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici, mediante erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche familiari, ovvero di componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari .
- Promuovere e realizzare ogni azione ed iniziativa finalizzata a tutelare i diritti civili dell'infanzia e della gioventù indipendentemente da condizioni etniche, sociali, religiose, sesso ed età, con particolare riferimento all'attività economica di sostegno a distanza (adozioni a distanza)
- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza a terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del terzo settore.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 **(Membri dell'Organizzazione e ammissione)**

Sono associati dell'Organizzazione le persone fisiche o le organizzazioni di volontariato che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica in forma scritta la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Organizzazione;
- eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi, nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 16;

- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione, se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Organizzazione;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 6 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 7 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde :

- per morte;
- per recesso;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 6 mesi dal sollecito;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Organizzazione.

L'associato può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo che ne prende atto nella sua prima riunione utile.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione

l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 8 **(Gli Organi sociali)**

Sono organi dell'Organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo , nel caso in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria;
- Organo di revisione , nel caso in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

L'elezione degli Organi dell'Organizzazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 **(L'Assemblea)**

L'Assemblea generale è composta dagli associati, iscritti nel Libro di soci e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio direttivo, o da chi ne fa le veci, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Le convocazioni devono avvenire a mezzo lettera e/o e-mail, spedita al recapito risultante dal libro di soci da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno trenta minuti dall'orario di convocazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

ART. 11 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'organizzazione.

Per modificare lo statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole di metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno quindici giorni dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'organizzazione nonché la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiori a tre e non superiori a cinque eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo stesso provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane incarica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- amministra l'Organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio o rendiconto, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il consiglio direttivo è convocato mezzo lettera e/o e-mail, da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

E' convocato ogni qualvolta lo stesso Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno o almeno due terzi dei membri ne facciano richiesta e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il presidente dell'Organizzazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dal Consiglio stesso assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 14 (Il Presidente)

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Alla scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice- Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 15 (Organo di controllo e Organo di revisione dei conti)

Nel caso sia obbligatorio l'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia redatto secondo le linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16
(Libri sociali)

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo, se obbligatorio, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo .

ART. 17
(Risorse economiche)

L' Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni,eredità e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. feste, ecc..)
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo- da avanzi di gestione,fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Organizzazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Organizzazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 (Bilancio)

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto che deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio, redatto ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, viene sottoposto all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs n.117/2017. Se l'Organizzazione ha entrate annuali superiori a 100.000,00 €, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ART. 20 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 21 (Personale retribuito)

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 22 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

ART. 24
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Norme applicabili)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, quelle in materia di associazioni contenute nel libro del Codice Civile e nelle relative disposizioni di attuazione.
Il presente statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro eventuale precedente testo di statuto dell'Organizzazione, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Organizzazione che risulti in contrasto con esso.
Il Presidente è delegato ad apportare al presente statuto eventuali modifiche o integrazioni necessarie al perfezionamento dell'iscrizione nei registri pubblici o al mantenimento delle qualifiche e dei riconoscimenti precedentemente ottenuti, preventivamente ratificate dal Consiglio direttivo.

ART. 26
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Gli acronimi "ODV" ed "ETS" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), oppure con limitato riguardo all'acronimo "ODV", subordinatamente all'iscrizione dell'Organizzazione nei registri di settore attualmente esistenti, equiparati al RUNTS ai sensi dell'art.101, comma 3, del D.Lgs 117/2017.

Luogo, Data Salsomaggiore Terme 20 luglio 2020

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario Verbalizzante

Don Luigi Spigolon
Nome e Firma

[Firma]
Nome e Firma



Agenzia delle Entrate	
Direzione Provinciale di Parma	
Ufficio Territoriale di Fidenza	
Registrato il	6 AGO. 2020
N. 716	Serie 3
Euro	[Firma]

[Firma] OPERATORE
Loredana GAMBAZZA